

Spett.le Impresa in indirizzo PEC

Trasmissione tramite PEC

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ex art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 per l'affidamento dei seguenti lavori: "Riqualificazione funzionale Palestra Polivalente delle Piagge" - c.o. 170067 - 170374"

A seguito di indagine di mercato ed in esecuzione della Determinazione a contrarre n. n. 9307 del 15/12/2017, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, nel prosieguo meglio specificati.

L'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, il Codice).

1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori:

Descrizione dell'appalto	Riqualificazione funzionale Palestra Polivalente delle Piagge" - c.o. 170067 - 170374"
CIG	7436842429
CUP	H11E16000810002
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola Azzurrini

Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato con verbale di validazione del 16/11/2017, approvato con Deliberazione di Giunta n. 563 del 30/11/2017

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 393.000,00, di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a € 378.000,00, di cui € 105.820,51 per costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:

Lavorazioni	Categoria DPR 207/2020	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	% massima di subappalto consentita ¹
Strutture in legno	OS32	I	SI	226.500,00	57,78%	Prevalente	30% dell'importo della categoria
Edifici civili ed industriali	OG1	I	SI	110.056,65	28,08%	Scorporabile	100%
Impianti tecnologici	OG11	I	SI	55.443,35	14,14%	Scorporabile	30% dell'importo della categoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/16 e succ. mod. e dell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare le seguenti nuove lavorazioni, alle stesse condizioni previste nel contratto originario:

- Realizzazione magazzino, adiacente alla struttura;
- Fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata metallica;
- Realizzazione di canali di distribuzione aria;
- Potenziamento dell'impianto di illuminazione zona attività sportiva, pubblico e schermo;
- Fornitura e posa in opera di pedane per schermo;
- Sistemazioni esterne,

che potranno essere eseguite su specifico ODS della DL, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, gravanti sui c.o. **170067 - 170374** per i seguenti importi massimi aggiuntivi (comprensivi di oneri della sicurezza) rispetto a quello a base di gara:

Categoria lavorazioni	Importo massimo aggiuntivo
OG1 Edifici civili e industriali	€ 98.443,35
OG11 Impianti tecnologici	€ 44.556,65

Pertanto, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € **535.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza**, al netto di Iva.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Firenze.

Il termine di esecuzione dei lavori è di 300 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. (incrementato di ulteriori **45 gg.** naturali e consecutivi in caso di lavori aggiuntivi come previsti all'art. 2.1 del Capitolato Speciale d'Appalto).

¹ Cfr. successivo paragrafo 7

2.FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato, così come previsto dal Programma Triennale degli Investimenti 2017/2019 mediante mutuo e con alienazioni, come da rispettivi Codice Opera n. 170067 e 170374 (trattasi di numeri di riferimento attribuiti all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice).

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà come da Capitolato.

All'aggiudicatario verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, comma 18 del Codice e dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini indicati dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

3.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto accedendo al "Profilo del committente" al seguente indirizzo: <http://affidamenti.comune.fi.it/>

Le eventuali richieste di chiarimenti tecnici per formulare l'offerta dovranno essere indirizzate all'Ing. Nicola Azzurrini (tel. 055 262 4464, mail nicola.azzurrini@comune.fi.it) entro e non oltre il **11/04/2018**, indicando sia l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui far pervenire la risposta, sia il nominativo del destinatario. Entro il medesimo termine potranno essere inviate richieste di chiarimento in merito alla procedura di gara al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici (amministrativo.opereelavori@comune.fi.it). Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine. Le risposte saranno date dall'Amministrazione entro il **13/04/2018**.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it** e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 76 del Codice mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 del Codice medesimo, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Bandi e avvisi" al link "Profilo del committente" al seguente indirizzo: <http://affidamenti.comune.fi.it/> nell'apposito spazio dedicato alla procedura in oggetto.

4.SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto 6.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili.

5. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il "PASSOE", cioè il documento attestante che l'Operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (come aggiornata dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016), da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. (IL PASSOE è rilasciato dal servizio AVCPASS e comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*").

B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice, di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 84, comma 1, del Codice, 60 e 61 del D.P.R. 207/2010 (come vigente ai sensi dell'art. 216 del Codice) e del D.L. 47/2014 (convertito in legge n. 80/2014), e pertanto:

OS32 classifica I,
OG1 classifica I
OG11 classifica I.

Precisazioni:

OG11:

- i lavori di cui alla categoria **OG11** sono a qualificazione obbligatoria, e ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) della L. 80/2014 non possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, ma sono **subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni**; peraltro, trattandosi di SIOS, l'eventuale subappalto della OG11 non può superare il **30%** del relativo importo, ai sensi dell'art. 89, comma 11 e 105 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e del D.M. 248/2016; pertanto il concorrente dovrà essere in possesso della relativa **qualificazione almeno al 70%**;
- per la qualificazione relativa ai lavori di cui alla categoria **OG11** non è ammesso l'avvalimento (v. infra);
- trattandosi di lavorazioni corrispondenti alla categoria OG11, SIOS, di importo superiore al 10%, ma inferiore a Euro 150.000, la relativa qualificazione può essere dimostrata, ai sensi dell'art. 92, comma 7 del DPR 207/2010, **anche mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, D.P.R. 207/2010**, riferiti a lavorazioni corrispondenti alla categoria OG11, **rendendo le specifiche dichiarazioni (indicate al punto 6 bis del Modulo B di cui al successivo paragrafo 12).**

Se l'operatore economico invitato, riguardo alle lavorazioni corrispondenti alla categoria OG11, non è in possesso neanche dei requisiti di cui all'art. 90, dovrà **costituire un RTI** con altro operatore economico in possesso della SOA o dei requisiti di cui all'art. 90 riferiti a lavorazioni corrispondenti alla categoria OG11.

OG1:

i lavori di cui alla categoria **OG1** sono a qualificazione obbligatoria, e ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) della L. 80/2014 non possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, ma sono **subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni**; pertanto, se l'operatore invitato non è in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1, **dovrà subappaltare** tali lavorazioni ad impresa in possesso di tale attestazione (subappalto qualificante) **o**, in alternativa, **costituire un RTI** con altro operatore economico in possesso della SOA per la categoria OG1.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, **relativamente alla categoria OG 1**, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento.

Riguardo alle categorie OS32 e OG11, trattasi di SIOS superiori al 10% del valore dell'appalto, per le quali, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, non è ammesso avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice, per un importo non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Riguardo alle categorie OS32 e OG11, trattasi di SIOS superiori al 10% del valore dell'appalto, per le quali, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice e del D.M. 248/2016, l'eventuale

subappalto non può superare il 30% dell'importo delle relative opere; detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Qualora l'operatore economico intenda riservarsi la possibilità di subappaltare **attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le caratteristiche indicate dall'art. 105 comma 2 del Codice, configurandosi, quindi, come subappalto, è **obbligatoria l'indicazione in sede di gara della terna di subappaltatori** come disposto dal comma 6 dell'art. 105 del Codice; in tal caso il concorrente dovrà allegare, in relazione ad ogni subappaltatore indicato nella terna, specifiche dichiarazioni sostitutive, attraverso una delle due modalità alternative di cui al successivo paragrafo 11, attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei necessari requisiti di ordine speciale.

Si segnala che qualora l'operatore economico indichi la terna dei subappaltatori, dovrà generare un PassOE riferito sia all'appaltatore che al subappaltatore seguendo le istruzioni fornite dall'ANAC nella faq Avcpass N.16 *"Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante"*.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 105, del Codice, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dallo stesso art. 105, comma 13 del Codice.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al *2% del prezzo base dell'appalto*, pari ad **€ 10.700,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Oggetto dell'appalto	Riqualificazione funzionale Palestra Polivalente delle Piagge - c.o. 170067 - 170374
Importo dell'appalto	535.000,00
Importo cauzione o fideiussione (2%)	10.700,00
Importo cauzione o fideiussione ridotto (1%)	5.350,00
Importo cauzione o fideiussione ridotto (0,80%)	4.280,00

- 2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di documentazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con causale "*garanzia provvisoria beneficiario Comune di Firenze procedura negoziata CIG 7436842429*";
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione dovrà essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, che dovrà essere integrato mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30

- della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

9. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018) e reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara².

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta dalla presente lettera di invito, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sigillato e pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere, entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 16 aprile 2018**, esclusivamente al seguente indirizzo: **COMUNE DI FIRENZE- Area di Coordinamento Tecnica- Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici , Piazza S. Martino, 2, Ufficio Protocollo - II° piano - stanza n. 210 - 50122 - Firenze,**

E' facoltà dei concorrenti, entro il termine di cui sopra, consegnare a mano il plico presso il predetto Ufficio (Ufficio Protocollo del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici - II° piano - stanza n. 210 - Piazza S. Martino, 2, 50122 - Firenze) tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il personale addetto rilascerà a richiesta ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura tale da attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico.

Il plico dovrà recare all'esterno le informazioni relative al concorrente e riportare la dicitura: **"Offerta per procedura negoziata per l'appalto dei lavori di 'Riqualficazione funzionale Palestra Polivalente delle Piagge' - c.o. 170067 - 170374 - CIG 7436842429 - Scadenza presentazione offerte: 16/04/2018 - Non aprire"**.

² Il pagamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate dalla stessa Autorità all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni, con le modalità ivi indicate. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, e pertanto sono causa di esclusione, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà contenere **al suo interno** quanto segue:

- la documentazione amministrativa necessaria ai fini dell'ammissione (DOCUMENTAZIONE);
- una busta chiusa e sigillata contenente l'offerta economica (OFFERTA).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Non saranno inoltre ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

11. VINCOLATIVITA' DELL'OFFERTA.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NEL PLICO FUORI DALLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nel plico di cui al precedente punto 10. dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1) DICHIARAZIONI CONTRATTUALI E SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni contrattuali e integrative sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm. e **possono essere rese dall'operatore economico con due modalità alternative:**

- a) mediante Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), debitamente sottoscritto³. In tal caso, **oltre al D.G.U.E.**, il concorrente deve compilare, sottoscrivere ed inserire nel plico di cui al presente paragrafo **anche** le dichiarazioni sostitutive, contrattuali e di impegno di cui al MODULO A) allegato alla presente lettera d'invito;
- b) **in alternativa** a quanto previsto dalla precedente lettera a), il concorrente può allegare alla documentazione di cui al presente punto 11, il MODULO B) allegato alla presente lettera di invito, predisposto dall'Amministrazione per acquisire le informazioni necessarie alla selezione dei partecipanti, che il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere.

L'utilizzo dei moduli A) oppure B) allegati non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente rese dal concorrente tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalla normativa

³ Il D.G.U.E. deve essere compilato dall'operatore economico nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", pubblicata nella G.U. n.174 del 27/7/2016.

vigente, richiamata nei moduli.

CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

Mediante le dichiarazioni di cui sopra il concorrente:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 83 e 84 del medesimo, e il rispetto delle condizioni previste dal comma 16 ter dell'art. 53 del Decreto Legislativo n.165/2011;
- indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- indica le sentenze di condanna emesse nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 relativamente ai reati di cui alle lett. da a) a g) del comma 1 del medesimo art. 80;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- nel caso di RTI e di consorzi ordinari, le imprese raggruppate dichiarano, se orizzontali, le rispettive percentuali, se verticali le rispettive categorie di lavori, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all'art. 92 D.P.R. 207/2010.

SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

In particolare, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

La sottoscrizione delle dichiarazioni richieste deve avvenire in calce, ossia in chiusura del documento.

OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni contrattuali e sostitutive devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta: da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i RTI o i consorzi ;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate come partecipanti.

PRECISAZIONI RIGUARDO A MODALITA' E SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESEA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e quindi:

a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;

b) per le società in nome collettivo: a socio e direttore tecnico;

c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;

d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (si specifica che: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con meno di quattro soci, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche);

Le predette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come sopra specificati, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "*per quanto a propria conoscenza*".

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

(autodisciplina o “Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 80 co. 3 del Codice;

SPECIFICHE AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- relativamente alla parte II lettera A “Informazioni sull’operatore economico” si precisa che il punto relativo alla iscrizione negli elenchi ufficiali di imprenditori o fornitori di cui all’art. 90 del Codice NON si riferisce al possesso della attestazione SOA da dichiarare invece al punto successivo del medesimo paragrafo;
- relativamente alla compilazione della parte III “Motivi di esclusione”, si invita ad una attenta lettura delle dichiarazioni da rilasciare, in ragione del fatto che alcune volte hanno una formulazione negativa ed altre una formulazione positiva;
- relativamente alla compilazione della parte III lettera C nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) del Codice, è necessario rendere dichiarazione per tutte le lettere indicate: a) fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo.

2) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE

Alle dichiarazioni il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Nell’ipotesi di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

3) DOCUMENTO “PASSOE” relativo al concorrente, debitamente sottoscritto.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliarie e essere sottoscritto da tutte le Imprese. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente le imprese consorziate esecutrici, con relativa sottoscrizione.

Nel caso di indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, dovranno essere, inoltre, inserite nel PASSOE del concorrente le Imprese subappaltatrici, con relativa sottoscrizione. I subappaltatori dovranno essere classificati come “Mandante in RTI”. Il concorrente dovrà in questo caso generare il PASSOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui PASSOE non fosse prodotto o quello presentato non fosse conforme, ne sarà richiesta al concorrente la produzione o l’integrazione, assegnandoli un termine non superiore a 10 giorni, **a pena di esclusione**, dal momento che si tratta di uno strumento necessario per

l'espletamento dei controlli.

4) GARANZIA PROVVISORIA di cui al precedente punto **8**, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; Per i soli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere allegata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice a giustificazione della riduzione dell'importo della cauzione.

5) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC di cui al precedente punto **9**;

6) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

7) (Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- a) **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- b) **DICHIARAZIONE** in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

8) (Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):

DICHIARAZIONE resa da ciascun concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

9) (Nel caso di ricorso all'avvalimento): l'ulteriore DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1 DEL CODICE.

10) (Eventuale, qualora ritenuta necessaria dal concorrente) DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' AGLI ATTI : ai fini dell'applicazione degli artt. 53 e 29 del Codice, il concorrente ha l'obbligo di evidenziare le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 53 del Codice ed alla integrale pubblicazione di cui all'art. 29 del medesimo); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreto tecnico o commerciale, come pure in mancanza della relativa motivazione, l'offerta sarà da intendere come interamente accessibile e pubblicabile. Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3

del D.P.R. 184/2006 ss.mm. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del partecipante ai sensi del citato art. 53 del Codice, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

In generale si evidenzia che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni contrattuali sostitutive e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nel plico di cui al precedente punto 10 dovrà essere inserita una busta chiusa e sigillata contenente l'offerta economica.

Detta busta dovrà riportare all'esterno, oltre al nominativo del concorrente, la scritta "OFFERTA ECONOMICA", seguita dall'oggetto dei relativi lavori, l'importo a base di gara e il codice CIG.

La busta dovrà essere sigillata con una modalità che ne assicuri l'integrità e ne impedisca l'apertura senza lasciare segni apprezzabili, e con l'apposizione di timbro e firma sul lembo di chiusura.

La mancata sigillatura della busta contenente l'offerta economica, nonché la non integrità della medesima che sia tale da compromettere la segretezza dell'offerta stessa, è **causa di esclusione** dalla gara.

L'offerta, inoltre, dovrà essere redatta su carta resa legale, utilizzando il Modulo OE allegato alla presente lettera, e contenere **a pena di esclusione** i seguenti dati ed elementi:

- 1) il **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;

2) il ribasso percentuale offerto da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;

3) i costi aziendali dell'offerente in cifre stimati concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza) ;

4) i costi della manodopera dell'offerente, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.

Si precisa quanto segue:

- quanto al **ribasso**, che verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- quanto al **prezzo complessivo e ribasso percentuale offerto**, che in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale offerto prevarrà il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevarrà l'importo indicato in lettere;
- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, che essi si riferiscono agli oneri afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico. Essi sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione; sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dall'art.32 del D.P.R. 207/2010. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli all'interno della propria offerta
- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma . 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

L'offerta economica (Modulo OE), **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

La gara sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso **all'esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice, secondo il metodo che verrà sorteggiato in sede di gara.

Il calcolo della soglia di cui al citato comma 2 sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In conformità alle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, si precisa quanto segue, **per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2** del Codice:

a) il così detto *taglio delle ali*, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applicherà per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettuerà esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto *taglio delle ali*;

b) in caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice, una volta operato il così detto *taglio delle ali*, si sommeranno i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, si applicherà l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;

c) le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica.

Si precisa inoltre che, a prescindere dal metodo sorteggiato, ai fini del calcolo dell'anomalia si terrà conto dei soli primi tre decimali del ribasso offerto.

Ai sensi del comma 8, ultimo periodo, del citato art. 97 **nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci**, non si procederà a esclusione automatica, ma il RUP procederà a verificare la congruità delle offerte a partire da quella con il massimo ribasso. In tal caso il RUP, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte individuate come anomale, richiedendo per iscritto al concorrente spiegazioni, assegnandogli per la presentazione di un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esaminerà le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro da parte del concorrente. Si procederà all'esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. .

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di cui all'art. 97, comma 6 ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità è rimessa al RUP.

16. SEDUTE DI GARA

La prima seduta pubblica della gara in oggetto avrà luogo in una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori del Comune di Firenze, Piazza di S. Martino 2 Firenze, 2° piano, il giorno **18/04/2018 alle ore 9,30** .

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a mezzo pubblicazione di avviso, nella sezione "Comunicazioni", in corrispondenza del link della procedura di gara all'indirizzo internet <http://affidamenti.comune.fi.it/>.

Tutte le sedute della presente gara sono pubbliche e ad esse potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai

suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

17. SVOLGIMENTO DELLA GARA

A) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta di gara il soggetto deputato all'espletamento della gara, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale generale per l'attività contrattuale (di seguito il soggetto deputato all'espletamento della gara) , procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà pertanto:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, procedendo all'esclusione del consorzio e del consorziato;
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- e) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, procedendo all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- f) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- g) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- i) a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
- l) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 comma 4 lett. b Codice, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del Codice all'indirizzo internet <http://affidamenti.comune.fi.it/> e sono comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 3 del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, all'indirizzo

<http://affidamenti.comune.fi.it/>

B) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto deputato all'espletamento della gara, procederà, nella stessa o in altra seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Procederà in tale sede, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l'esclusione del concorrente qualora ricorra uno dei seguenti casi :

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

C) PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida .

L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

19. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

20. CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite verifica degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, c.d. White List, presso le Prefetture competenti ai sensi del DPCM 18 aprile 2013, ovvero, per i soggetti non iscritti nelle predette liste, tramite consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

21. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato, possibilmente previo appuntamento telefonico, presso il Comune di Firenze, Area di Coordinamento Tecnica – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici – piazza S. Martino n. 2 – 2° Piano, Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO OPERE E LAVORI PUBBLICI
(Dott.ssa Rita Mantovani)

All.: MOD. A
MOD. B
MOD OE